



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 86 del 30/06/ 2016

OGGETTO : *Approvazione accordo transattivo con Avv.to Gianfranco Spinelli per pagamento competenze legali vertenze varie*

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **TRENTA** del mese di **GIUGNO** , alle ore **18,00** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –	X	
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore		x
			Totale	4	1

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Sindaco, Ing. Domenico Maria Pallaria, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che l'Avv. Gianfranco Spinelli del Foro di Lamezia Terme, con studio in Lamezia Terme alla via Garibaldi n.44, ha rappresentato e difeso il Comune di Curinga, giuste deliberazioni di Giunta Comunale di incarico, nelle seguenti vertenze, ormai definite:

- Lo Russo Angelina + altri c/ Comune di Curinga, giudizio iscritto al n.1406/2004 del R.G.A.C. presso la Corte d'Appello di Catanzaro e deciso con sentenza n.168/2015, pubblicata il 09/02/2016. (*Deliberazione d'incarico n.150 del 28/10/2004*)

- F.lli Cirianni c/ Comune di Curinga, giudizio iscritto al n.49/2005 del R.G.A.C. presso la Corte d'Appello di Catanzaro e definito con apposito accordo transattivo in corso di lite (*Deliberazione d'incarico n. 4 del 04/01/2005*).

- parere legale in merito alla verifica della legittimità dell'autorizzazione, maturata per silenzio assenso, alla realizzazione di una stazione radiomobile per telefonia cellulare UMTS, denominata "Curinga Paese", chiesta da Telecom Italia S.p.A con istanza del 16 maggio 2006 prot. 3753 (*referimento deliberazione di conferimento di incarico G.C. n.20 dell'1 febbraio 2007*).

Dato atto che l'Avv. Gianfranco Spinelli, a seguito dell'espletamento degli incarichi di cui sopra presentava all'Ente le seguenti parcelle professionali:

- 1) preavviso di parcella del 02/02/2016 acquisita agli atti d'ufficio il 03/02/2016 prot. n. 991 relativa al pagamento delle prestazioni professionali rese nella controversia Lo Russo Angelina + altri c/ Comune di Curinga, per l'importo complessivo lordo di € 8.071,85, oltre rimborso delle spese vive sostenute per € 331,64;
- 2) preavviso di parcella del 26/11/2010 acquisito agli atti d'ufficio il 29/11/2010 prot. n.7996 e ribadito nella nota prot. n. 991 del 03/02/2016 sopra citata relativo al pagamento delle prestazioni professionali rese nella controversia F.lli Cirianni c/ Comune di Curinga, per l'importo complessivo lordo di € 4.452,05, oltre rimborso spese vive per € 368,60;
- 3) preavviso di parcella del 26/11/2010 acquisito agli atti d'ufficio il 29/11/2010 prot. n.7996 e ribadito nella nota prot. n. 991 del 03/02/2016 relativa al pagamento delle competenze professionali per il parere legale reso giusta deliberazione di G.C. di incarico n.20 dell'1 febbraio 2007, per l'importo complessivo lordo di €1.284,66;

che, ad oggi, non sono stati corrisposti i compensi maturati e richiesti dal professionista, per insufficienza di fondi, ammontanti complessivamente ad un totale lordo di € 13.808,56, oltre spese vive per € 700,24.

che le parti di comune accordo hanno stabilito di procedere alla liquidazione delle parcelle mediante accordo transattivo, al fine di addivenire ad una positiva risoluzione della situazione debitoria e di evitare procedure esecutive con inevitabile aggravio di spese;

che, nello specifico, l'Amministrazione comunale, per le vie brevi, manifestava al professionista la volontà di addivenire ad un accordo transattivo ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile;

che il professionista comunicava la disponibilità ad accettare le condizioni dell'accordo transattivo proposto;

Preso atto che tra il Comune di Curinga ed il professionista si è convenuto di procedere alla liquidazione del debito mediante il seguente accordo transattivo:

Il Comune di Curinga, a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte dell'Avv. Gianfranco Spinelli in relazione alle somme richieste per effetto dell'attività professionale espletata nelle vertenze sopra richiamate, s'impegna a versare, in esito alla stipula dell'atto di transazione, l'importo complessivo lordo di € 12.000,00, a fronte di € 13.808,56 (con un risparmio per l'Ente di €1.795,11), oltre le spese vive quantificate in totale in € 700,24;

l'Avv. Gianfranco Spinelli accetta la riduzione del dovuto da € 13.808,56 ad € 12.000,00 alla condizione che l'Ente garantisca certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo;

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro;

DATO ATTO che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune che, diversamente, sarebbe esposto ad affrontare ulteriori spese;

APPURATO pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

Visto il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/P/2008 che chiarisce che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio.

VISTA l'allegata proposta transattiva e ritenuta meritevole di approvazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d'Area in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49 D.lgs 267/00, per come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012.

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione non occorre acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, giusto parere espresso dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Regione Liguria n.5/2014 (in tal senso vedi anche Sezione Regionale di controllo per il Piemonte deliberazione n.345/2013 del 25/09/2013).

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di stipulare** con l'Avv. Gianfranco Spinelli con studio legale in Lamezia Terme in via Garibaldi n.44, apposito atto transattivo per il pagamento delle parcelle professionali di cui in premessa, delle quali l'Avvocato ha accettato la riduzione da € 13.808,56 ad € 12.000,00 comprensivi di IVA e CAP.
3. **Di approvare** la bozza di transazione, allegata al presente deliberato sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale che prevede, a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte dell'Avv. Gianfranco Spinelli in relazione alle somme richieste per effetto dell'attività professionale espletata nelle vertenze sopra richiamate, la corresponsione dell'importo complessivo lordo di € 12.000,00 oltre il rimborso delle spese vive quantificate in totale in € 700,24.
4. **Di demandare** al responsabile dell'Area Amministrativa/ Affari Generali la sottoscrizione della transazione in oggetto ed ogni altro adempimento conseguente.
5. **Di dare atto** che l'importo trova imputazione sul cap 550/1 del bilancio corrente epigrafato "*Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*".
6. **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.-

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giù Giunta Comunale N° 86 del 30/06/2016

Consiglio Comunale

OGGETTO : Approvazione accordo transattivo con Avv.to Gianfranco Spinelli per pagamento competenze legali vertenze varie

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 30/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 30/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Umberto Ianchello

Comune di Curinga
Provincia di Catanzaro

Del che il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

▶ Il Presidente

▶ Il Segretario Comunale

F. to : Ing. Domenico Maria Pallaria

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i. , per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) ;

- **Contestualmente, è stata comunicata con lettera n. 4399 in data 19/07/2016 ai signori capigruppo consiliari.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to D. ssa Rosetta CEFALA'

Il sottoscritto inoltre

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19/07/2016

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Curinga, 19/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Rosetta Cefalà

Allegato "A"

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Il Comune di Curinga, C.F. 00303930796, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Rosetta Cefalà, nata a Sambiasse (ora Lamezia Terme prov. CZ) l' 11/01/1961, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa /Affari Generali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché in esecuzione della deliberazione della G.M. n. ___ del _____

E

L'Avv. Gianfranco Spinelli del Foro di Lamezia Terme , con studio in Lamezia Terme in Via Garibaldi n.44,

Premesso:

Che l'Avv. Gianfranco Spinelli del Foro di Lamezia Terme, con studio in Lamezia Terme alla via Garibaldi n.44, ha rappresentato e difeso il Comune di Curinga, giuste deliberazioni di Giunta Comunale di incarico, nelle seguenti vertenze, ormai definite:

- Lo Russo Angelina + altri c/ Comune di Curinga, giudizio iscritto al n.1406/2004 del R.G.A.C. presso la Corte d'Appello di Catanzaro e deciso con sentenza n.168/2015, pubblicata il 09/02/2016. (*Deliberazione d'incarico n.150 del 28/10/2004*)

- F.lli Cirianni c/ Comune di Curinga, giudizio iscritto al n.49/2005 del R.G.A.C. presso la Corte d'Appello di Catanzaro e definito con apposito accordo transattivo in corso di lite (*Deliberazione d'incarico n. 4 del 04/01/2005*).

- parere legale in merito alla verifica della legittimità dell'autorizzazione, maturata per silenzio assenso, alla realizzazione di una stazione radiomobile per telefonia cellulare UMTS, denominata "Curinga Paese", chiesta da Telecom Italia S.p.A con istanza del 16 maggio 2006 prot. 3753 (*referimento deliberazione di conferimento di incarico G.C. n.20 dell'1 febbraio 2007*).

Dato atto che l'Avv. Gianfranco Spinelli, a seguito dell'espletamento degli incarichi di cui sopra presentava all'Ente le seguenti parcelle professionali:

- 4) preavviso di parcella del 02/02/2016 acquisita agli atti d'ufficio il 03/02/2016 prot. n. 991 relativa al pagamento delle prestazioni professionali rese nella controversia Lo Russo Angelina + altri c/ Comune di Curinga, per l'importo complessivo lordo di € 8.071,85, oltre rimborso delle spese vive sostenute per € 331,64;
- 5) preavviso di parcella del 26/11/2010 acquisito agli atti d'ufficio il 29/11/2010 prot. n.7996 e ribadito nella nota prot. n. 991 del 03/02/2016 sopra citata relativo al pagamento delle prestazioni professionali rese nella controversia F.lli Cirianni c/ Comune di Curinga, per l'importo complessivo lordo di € 4.452,05, oltre rimborso spese vive per € 368,60;
- 6) preavviso di parcella del 26/11/2010 acquisito agli atti d'ufficio il 29/11/2010 prot. n.7996 e ribadito nella nota prot. n. 991 del 03/02/2016 relativa al pagamento delle competenze professionali per il parere legale reso giusta deliberazione di G.C. di incarico n.20 dell'1 febbraio 2007, per l'importo complessivo lordo di €1.284,66;

che, ad oggi, non sono stati corrisposti i compensi maturati e richiesti dal professionista, per insufficienza di fondi, ammontanti complessivamente ad un totale lordo di € 13.808,56, oltre spese vive per € 700,24.

che le parti di comune accordo hanno stabilito di procedere alla liquidazione delle parcelle mediante accordo transattivo, al fine di addivenire ad una positiva risoluzione della situazione debitoria e di evitare procedure esecutive con inevitabile aggravio di spese;

che, nello specifico, l'Amministrazione comunale, per le vie brevi, manifestava al professionista la volontà di addivenire ad un accordo transattivo ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile;

che il professionista comunicava la disponibilità ad accettare le condizioni dell'accordo transattivo proposto;

Preso atto che tra il Comune di Curinga ed il professionista si è convenuto di procedere alla liquidazione del debito mediante il seguente accordo transattivo:

Il Comune di Curinga, a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte dell'Avv. Gianfranco Spinelli in relazione alle somme richieste per effetto dell'attività professionale espletata nelle vertenze sopra richiamate, s'impegna a versare, in esito alla stipula dell'atto di transazione, l'importo complessivo lordo di € 12.000,00, a fronte di € 13.808,56 (con un risparmio per l'Ente di €1.795,11), oltre le spese vive quantificate in totale in € 700,24;

l'Avv. Gianfranco Spinelli accetta la riduzione del dovuto da € 13.808,56 ad € 12.000,00 alla condizione che l'Ente garantisca certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e nelle rispettive qualità, con il presente atto intendono stipulare così come in effetti stipulano la seguente convenzione alle presenti condizioni:

ART.1

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto transattivo e come tale viene riconosciuta dalle parti.

ART.2

Il Comune di Curinga e l'Avv. Gianfranco Spinelli si danno reciprocamente atto che quanto convenuto nella presente transazione è pienamente soddisfacente delle rispettive posizioni e pretese.

ART.3

L'Avv. Gianfranco Spinelli, con la presente convenzione, accetta la riduzione delle spettanze professionali così come risultanti dalle note spese acquisite al protocollo dell'Ente, da ultimo in data 03/02/2016 n. prot. n. 991, dall'importo complessivo di € 13.808,56 all'importo di € 12.000,00 comprensivo di IVA e CPA.

ART.4

Il Comune di Curinga a saldo, stralcio e transazione di tutti gli importi richiesti a titolo di spettanze professionali per le vertenze in premessa citate corrisponderà, pertanto, l'importo complessivo lordo di € 12.000,00, oltre il rimborso delle spese vive ammontanti complessivamente ad € 700,24.

ART.5

L'Avv. Gianfranco Spinelli dichiara, altresì, di conoscere ed accettare che il Comune di Curinga provvederà a liquidare la somma transatta entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione della transazione e che quest'ultima assumerà anche valore di quietanza ampiamente liberatoria per l'Ente solvente all'atto dell'effettivo pagamento.

ART.6

le parti concordemente considerano e dichiarano che il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà la risoluzione *ipso iure* del presente atto, senza necessità di compiere ulteriori formalità.

ART.7

Per quanto non previsto nel presente atto vengono qui richiamate le norme del C.C. dettate in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Avv. Gianfranco Spinelli

Per il Comune di Curinga
Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott. ssa Rosetta Cefalà
